



COMUNE DI MONTALCINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 19/05/2014 ore 21:00
 presso il palazzo storico di Piazza del Popolo
 Sessione – seduta straordinaria

Presiede FRANCESCHELLI SILVIO Presidente – Assiste il Dott. GIULIO NARDI Segretario Comunale
 Consiglieri presenti alla deliberazione: n° 11 Consiglieri assenti alla deliberazione: n° 0 come segue:

- | | | |
|-----|----------------------|---------------|
| 1. | FRANCESCHELLI SILVIO | - Sindaco |
| 2. | BATIGNANI PAOLO | - Consigliere |
| 3. | BERNAZZI GIULIANO | - Consigliere |
| 4. | CESARINI CLAUDIO | - Consigliere |
| 5. | FERRETTI BIANCA | - Consigliere |
| 6. | GALLUZZI STEFANIA | - Consigliere |
| 7. | GIANNELLI CATERINA | - Consigliere |
| 8. | MEIATTINI SONIA | - Consigliere |
| 9. | MIGNARRI ANDREA | - Consigliere |
| 10. | NAFI ALESSANDRO | - Consigliere |
| 11. | SALADINI MARZIO | - Consigliere |

PRESENTI	ASSENTI
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Sono presenti gli assessori non consiglieri: BOVINI CHRISTIAN FURI PAOLA

Scrutatori: GALLUZZI STEFANIA FERRETTI BIANCA MEIATTINI SONIA

Atto n° **28**

Seduta del **19/05/2014**

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2014

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica, ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere **FAVOREVOLE**
 ai sensi dell'art. 49 c. 1 del Decreto legislativo 267/2000

Uditi gli interventi come da separata verbalizzazione che sarà oggetto di successiva pubblicazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

L'articolo 8 del D.Leg.vo 23/2011 nell'ambito del riordino della materia tributaria locale istituisce l'Imposta Municipale propria (IMU) che sostituisce per la componente immobiliare l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili (ICI);

Nel successivo articolo 9 dello stesso Decreto vengono definite le modalità applicative della nuova imposta;

RICORDATO che:

L'art. 13 del D.L. 201/2011 ha istituito l'IMU a decorrere dall'anno 2012 applicandola a tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n° 23, in quanto compatibili ed alle ulteriori disposizioni che il Decreto introduce;

In particolare il comma 2 dell'art. 13 prevede che l'IMU ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D:Leg.vo 30/12/1992 n° 504 compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa per le Categorie A/1 – A/8 – A/9;

Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, dal 1° gennaio 2014 sono equiparati ad abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (decreto Ministero Infrastrutture 22/04/2008),

Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

La base imponibile dell'IMU è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5 commi 1,3,5 e 6 del D. Leg.v 504/1992 e dei commi 4 e 5 art. 13 D.L. 201/2011;

Per i fabbricati iscritti in catasto (c.4 art. 13) il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 % ai sensi dell'art. 3 comma 48 Legge 662/1996 i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 con esclusione della categoria catastale A/10;

- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo B e nelle categorie catastali C/3,C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- d) 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10;
- e) 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013;
- f) 55 per i fabbricati classificati nella categorie catastale C/1;

Per i terreni agricoli il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito domenicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3 comma 51 Legge 23/12/1996 n° 662, un moltiplicatore pari a 130;

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore per i terreni agricoli è pari a 75;

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 % e i Comuni con Deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Leg.vo 446/1997, possono modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

L'aliquota è ridotta allo 0,4 % per l'abitazione principale e le relative pertinenze e i Comuni possono modificare in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

I Comuni possono stabilire che l'importo della detrazione può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il Comune che ha adottato detta Deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'art. 8 comma 4 del Dec. Leg.vo 30 dicembre 1992 n° 504: L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'art. 6 comma 3bis, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504 ed i Comuni possono provvedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'art. 3 comma 56 Legge 662/1996;

L'imposta municipale propria non si applica altresì :

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture 22/04/2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 146 del 24/06/2008,

- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
- d) ad un unico immobile, iscritto o ascrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze Armate ed alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ed ordinamento civile, nonché dall'articolo 28 comma 1 del Decreto Legislativo 19/05/2000, n° 139 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

L'aliquota è ridotta allo 0,2 % per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis del del D. Legge 557/1993 convertito con modificazioni dalla Legge 26/02/1994 , n° 133.

Il comma 708 della Legge 147 del 27/12/2013 prevede che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011 n° 214 e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ed uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 Decreto legge 201/2011;

Il versamento dell'imposta in deroga all'art. 52 del Dec. Leg.vo 15 dicembre 1997 n° 446 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n° 241 e cioè necessariamente attraverso il mod. F24 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;

Restano confermate le disposizioni dell'art. 9 e dell'art. 14 commi 1 e 6 del D. Leg.vo 14 marzo 2011, n° 23 che disciplina l'IMU ripercorrendo sostanzialmente la normativa precedente ICI.

Per l'accertamento la riscossione ed i rimborsi le sanzioni gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di ICI.

Le attività di accertamento e di riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta interessi e sanzioni.

Ritenuto opportuno, sulla base delle verifiche, analisi e simulazioni compiute dall'ufficio competente, modificare le aliquote ai sensi del comma 6, art. 13 DL 201/2011, secondo le indicazioni di seguito riportate, istituendo, altresì, un fondo di perequazione impositiva da assegnare secondo le esigenze che si manifesteranno

1)	Abitazione principale per le categorie A/1-A/8-A/9 dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come indicate nella norma di legge. Detta aliquota si applica anche nel caso di unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse e relative pertinenze a norma di legge non risultino locate.	3,65 per mille
2)	Fabbricati abitativi iscritti nella Categoria catastale A (escluse le A/1-A/8-A/9) dati in comodato d'uso gratuito o affitto a figli o genitori (parenti in linea diretta di primo grado) limitatamente alla percentuale di possesso in cui gli stessi abbiano la residenza abituale. Dovranno essere prodotti i singoli contratti registrati.	9 per mille
3)	Fabbricati abitativi locati iscritti nella categoria A (esclusi le A/1-A/8-A/9).	9,9 per mille
4)	Fabbricati iscritti nella categoria catastale C/3 (Laboratori per arti e mestieri) di proprietà: a) del titolare dell'impresa artigiana, insediata nell'immobile, classificata come ditta individuale (Art. 2082 e 2086 del Codice Civile) b) della società artigiana insediata nell'immobile o dei soci della società stessa. Deve esserci identità soggettiva tra il soggetto proprietario del bene ed il titolare dell'impresa o della società insediata. Tale circostanza dovrà risultare dalla relativa visura camerale.	9,9 per mille
5)	Tutti gli altri tipi di immobili	10,6 per mille

RICHIAMATO l'art. 172 comma 1 lett. E) D.L. 267/2000 che stabilisce che al bilanci di previsione sono allegate le Deliberazioni con cui sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe, le aliquote di imposta e le eventuali detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,

VISTI:

- il D. Leg.vo 504/1992,
- il D. Leg.vo 267/2000,
- il D. Leg.vo 23/2011,
- il D. Leg.vo 201/2011,
- la Legge 228/2012,
- la Legge 147 del 17/12/2013,

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli 8, contrari 3 (Cesarini, Batignani, Galluzzi) resi nelle forme di legge da 11 consiglieri presenti e votanti:

D E L I B E R A

- Di approvare a decorrere dal 1° gennaio 2014 le seguenti aliquote:

1)	Abitazione principale per le categorie A/1- A/8- A/9 dei soggetti residenti, unitamente alle pertinenze come indicate nella norma di legge. Detta aliquota si applica anche nel caso di unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse e relative pertinenze a norma di legge non risultino locate.	3,65 per mille
2)	Fabbricati abitativi iscritti nella Categoria catastale A (escluse le A/1-A/8-A/9) dati in comodato d'uso gratuito o affitto a figli o genitori (parenti in linea diretta di primo grado) limitatamente alla percentuale di possesso in cui gli stessi abbiano la residenza abituale. Dovranno essere prodotti i singoli contratti registrati.	9 per mille
3)	Fabbricati abitativi locati iscritti nella categoria A (esclusi le A/1-A/8-A/9).	9,9 per mille
4)	Fabbricati iscritti nella categoria catastale C/3 (Laboratori per arti e mestieri) di proprietà: a) del titolare dell'impresa artigiana, insediata nell'immobile, classificata come ditta individuale (Art. 2082 e 2086 del Codice Civile) b) della società artigiana insediata nell'immobile o dei soci della società stessa. Deve esserci identità soggettiva tra il soggetto proprietario del bene ed il titolare dell'impresa o della società insediata. Tale circostanza dovrà risultare dalla relativa visura camerale.	9,9 per mille
5)	Tutti gli altri tipi di immobili	10,6 per mille

- Di dare mandato al Responsabile dell' IMU affinché provveda alla pubblicazione della presente Deliberazione o estratto di essa all' Albo Pretorio ed all'avviso ai sensi del art. 13 comma 13bis D.L. 201/2011 come modificato dall'art. 1 comma 380 Legge 228/2012 al Ministero dell'Economia e Finanze, Dipartimento delle Finanze,
- Di allegare la presente Deliberazione al Bilancio di Previsione anno 2014.

Inoltre, in relazione all'urgenza, con voti favorevoli 8, contrari 3 (Cesarini, Batignani, Galluzzi) resi nelle forme di legge da 11 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE
FRANCESCHELLI SILVIO

Il Segretario Comunale
Dott. GIULIO NARDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124 c. 1 D. L. 267/2000)

dal _____ al _____ N° Regis. _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
GIULIO NARDI

ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva:

- Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo (art. 134 c.3 D.L. 267/2000)
 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile

DATA ESECUTIVITA': 19/05/2014

Il Segretario Comunale
GIULIO NARDI
